

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2012 e 2013

del 23 novembre 2011

*Il Dipartimento federale dell'economia (DFE),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,*

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994¹
sugli acquisti pubblici (LAPub),

ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAPub ammontano per gli anni 2012 e 2013 a:

- a. 230 000 franchi per forniture;
- b. 230 000 franchi per servizi;
- c. 8,7 milioni di franchi per opere edili;
- d. 700 000 franchi per:
 1. forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 LAPub,
 2. commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012 con effetto sino al 31 dicembre 2013.

23 novembre 2011

Dipartimento federale dell'economia:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS 172.056.1

